



## DELIBERA N. 791

del 1 dicembre 2021

### Oggetto

Richiesta di parere da parte del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza dell'Associazione *omissis* – IRCCS - con sede in *omissis*, sulla ipotesi di sussistenza di una situazione di incompatibilità (ex art. 14, comma 2, lett. b), d.lgs. 39/2013) per il neo nominato Direttore Generale.

### Riferimenti normativi

articolo 14, comma 2, lett. b), d.lgs. 39/2013.

### Parole chiave

Incompatibilità – ente di diritto privato - direttore generale.

## Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

l'articolo 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi nonché esprimere pareri su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati;

il Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso - approvato con delibera del Consiglio n. 1102 del 21 novembre 2018 e pubblicato in G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018;

la relazione dell'Ufficio attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza (UVCAT);

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  
nell'adunanza del 1 dicembre 2021

## Considerato in fatto

Con nota del 23 giugno 2021, il RPCT dell'Associazione *omissis* - IRCCS - ha inoltrato una richiesta di parere, concernente la sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), d.lgs.39/2013 in capo al neo designato Direttore Generale, il quale riveste al contempo la carica di consigliere presso il Comune di *omissis*, con popolazione superiore ai 15000 abitanti.

## Considerato in diritto

### 1. Natura giuridica dell'Associazione *omissis*- IRCCS - OC

L'associazione *omissis* con la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) è stata costituita come Associazione avente personalità giuridica di diritto privato in data 08/11/1972 e dichiarata tale con D.P.R. n. 471 del 24/06/1974.

Essa ha ottenuto il riconoscimento scientifico di "Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS" di diritto privato, a rilevanza nazionale per lo studio del Ritardo mentale e dell'Involuzione cerebrale all'esito del relativo procedimento previsto e disciplinato dal citato d.lgs. 288/2003.



L'IRCCS OC *omissis* inoltre eroga prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale (D.A. del 12/06/2002) come Ospedale di fascia A<sup>1</sup>.

E' stato altresì riconosciuto Ospedale classificato di interesse regionale per il ritardo mentale e l'involutione celebrale (D.A. del 21/09/2010)<sup>2</sup>.

Con Accordo Convenzionale stipulato tra la IRCCS – *omissis* – OC e l'Assessorato della Salute della Regione *omissis* con Determina DG n. 74/2020 sono stati disciplinati i diritti e gli obblighi delle parti in relazione ai servizi sanitari erogati e agli standard di qualità, nonché, per quel che qui interessa, la procedura da seguire per la nomina del direttore generale. Più specificamente, l'art. 2 dell'accordo di convenzionamento recepisce il regime previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 517/1999 in riferimento alle aziende ospedaliere universitarie, prevedendo che l'Assessorato Regionale alla Salute indichi un candidato tra quelli trasmessi dal Presidente dell'IRCCS, al quale spetta ratificare la nomina mediante l'adozione di un provvedimento finale. Il succitato accordo convenzionale, peraltro, ha previsto un innalzamento del contributo annuale a carico della Regione *omissis*.

Si rappresenta, infine, che l'ente si è dotato di un sistema aziendale di prevenzione della corruzione, nominando un RPCT e programmando nel PTPC diverse misure generali, ivi compresa l'applicazione della disciplina delle inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

Al fine di individuare la natura giuridica dell'ente in esame si evidenzia che la legge distingue gli IRCCS in istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico e istituti aventi personalità giuridica di diritto privato (così descritti dall'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che ha istituito il servizio sanitario nazionale). Tutti gli IRCCS, sia pubblici che privati, acquistano tale denominazione per effetto del positivo riconoscimento del carattere scientifico, connesso al trattamento di particolari patologie di rilievo nazionale: tale qualifica conferisce il diritto alla fruizione di un finanziamento statale in aggiunta a quello regionale, finalizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca relativa alle materie riconosciute.

Per quanto concerne gli Istituti IRCCS di "diritto pubblico" l'art. 2 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico*) prevede che, ferma restando la loro natura pubblica, su istanza della Regione gli stessi, possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli enti così trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS pubbliche. La disciplina della nomina del direttore generale negli IRCCS di diritto pubblico, è - per legge - di competenza regionale ed è disciplinata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 (art. 1).

Per quanto riguarda gli Istituti IRCCS di diritto privato, l'art. 12, co. 1, d. lgs. n. 288/2003, citato, stabilisce che è "fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato". Pertanto essi restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti a seconda della natura giuridica

---

<sup>1</sup> Sulla natura delle attività svolte da soggetti privati in regime di accreditamento ANAC si è espressa nei vari PNA e nella Determinazione 1134/2017 evidenziando come le stesse "siano direttamente affidate a soggetti diversi da quelli pubblici, anche interamente privati, che le svolgono nel quadro della programmazione sanitaria regionale. Pertanto, tali attività, ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, sono da considerarsi oggetto di trasparenza".

<sup>2</sup> La disciplina di riferimento per tali enti è dettata nel d.lgs. 502/1992, art. 8 quinquies, comma 2 quater. Essi sono istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera e che possono essere "classificati", a domanda, nelle categorie ospedaliere previste dal legislatore per la programmazione ospedaliera. La giurisprudenza (CdS, Sent. n. 4631/2017) ha stabilito che gli ospedali classificati, restano persone giuridiche di diritto privato e non possono essere equiparati a un soggetto pubblico anche se operano nell'ambito del servizio sanitario nazionale, direttamente erogando le prestazioni sulla base di accordi con le Regioni ai sensi dell'art. 8-quinquies, c. 2-quater, del d.lgs. 502/1992.

di appartenenza: fondazione, associazione o società. Essi godono di autonomia organizzativa secondo la volontà propria dell'ente. Per questi IRCCS privati né il d.lgs. 171/2016 né il dlgs.288/2003 dettano alcuna disposizione in merito alla competenza pubblica sulla nomina del Direttore Generale.

Occorre considerare anche che la legge sul Riordino della disciplina in materia sanitaria (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), all'art. 4 distingue i concetti di azienda ospedaliera e di presidio ospedaliero, includendo in quest'ultimo solo " *gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico*".

Da quanto detto discende che la classificazione degli IRCCS quali " *pubbliche amministrazioni*" e, sub specie, " *aziende e enti del servizio sanitario nazionale*" non è predicabile indistintamente per tutte le categorie e per tutti gli istituti.

## 2. Applicabilità dell'art. 14, comma 2 lett. b) d.lgs.39/2013 all'Associazione -omissis- IRCCS OC

L'art. 14 comma 2 lett. b) d.lgs. 39/2013 prevede che:

*"Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili (...)*

*b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (...)."*

Questa Autorità nelle delibere n. 58/2013 e n. 149/2014 ha avuto modo di pronunciarsi sulle strutture sanitarie soggette all'applicazione dell'art. 14 d.lgs.39/2013, adottando un'interpretazione ampia dell'espressione "Aziende Sanitarie Locali" che ricomprenderebbe " *anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che erogano attività assistenziali volte a garantire la salute come diritto fondamentale dell'individuo incluse*".

Le disposizioni del d.lgs.39/2013 si applicano quindi alle posizioni apicali (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo) presenti in tutte le strutture e presidi ospedalieri aventi natura pubblicistica, ivi inclusi gli IRCCS, che operano nell'ambito dell'organizzazione sanitaria regionale. Tali orientamenti hanno di fatto recepito la giurisprudenza amministrativa che con riferimento al personale delle aziende sanitarie ha rilevato la tassatività dell'ambito soggettivo stabilito dal legislatore del d.lgs.39/2013 (Cons. St., sez. III, 12 novembre 2014, n. 5583)<sup>3</sup>.

Alla luce delle considerazioni che precedono non è possibile affermare che la causa di incompatibilità statuita dall'art. 14, co. 2, per "le aziende sanitarie locali" possa estendersi all'IRCCS OC *omissis*. Questo infatti è un soggetto di diritto privato che, certamente, opera in regime di accreditamento e convenzionamento col SSN, e, tuttavia, non rientra nell'ambito nella categoria delle pubbliche amministrazioni e nella *sub specie* delle " *aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale*" sui si riferisce l'art. 14 citato.

A ciò si aggiunge che l'art. 14 del d.lgs.39/2013 dedicato al settore della sanità ha carattere speciale e non può essere applicato in via né analogica né estensiva ai soggetti privati.

Tutto ciò premesso e considerato,

## DELIBERA

- che la carica di Consigliere del Comune di *omissis* (con popolazione superiore ai 15000 abitanti)

---

<sup>3</sup> Con la richiamata sentenza il giudice ha stabilito che la disposizione speciale dettata dal legislatore per il personale delle aziende sanitarie, vale unicamente per i tre incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, escludendo il personale investito di funzioni dirigenziali.



- è compatibile con l'incarico di Direttore Generale presso l'Associazione *omissis*- IRCCS – OC;
- di trasmettere la presente delibera al Comune di *omissis*, che è tenuto a valutare l'applicabilità delle disposizioni in tema di incompatibilità per le cariche elettive degli enti locali contenute nel d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) artt. 55 e ss.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 dicembre 2021

Per il Segretario Maria Esposito,

Rosetta Greco

Firmato digitalmente il 13 dicembre 2021